



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Il giorno ventuno del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici, nella Casa Comunale di Alghero, il Dirigente del Servizio Finanziario, ha sottoposto all'approvazione del Commissario Straordinario, Dr. Antonio Michele Scano, la seguente proposta di deliberazione, già depositata agli atti della Segreteria Generale:

PREMESSO che i comma 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) istituiscono "l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che al Capo B regola l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel territorio del Comune di Alghero;

RICHIAMATO il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

N. 23

del 21.05.2014

OGGETTO:

**IMU ANNO 2014
APPROVAZIONE
ALIQUOTE**

N. 889

Publicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 dal

23.05.2014

M. Scano

M Scano

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 16/2014 con cui è stabilito che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014";

Richiamato altresì l'art. 10 comma 4 lettera b) del D.L. 35 del 06/04/2013 in materia di versamento dei tributi locali il quale, in sostituzione dell'art. 13 bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, prevede che con decorrenza dall'anno 2013 le deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle aliquote IMU devono essere inviate al Ministero in via telematica entro il 9 Maggio di ciascun anno per la successiva pubblicazione entro il 16 Maggio, al fine di poter pagare già la 1° rata con le nuove aliquote;

VISTI i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 con cui sono definite le aliquote da applicare ai fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina IMU dai commi 707 e 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 con cui, tra l'altro, è stabilito che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", nonché "ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";


RICHIAMATO l'articolo 4.B "Esenzioni" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto le "Esenzioni", di seguito integralmente riportato:

1. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi apposita aliquota ridotta e detrazione, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

- d. a un unico immobile, iscritto o iscrिवibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 9 bis del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 147 del 27.12.2013, l'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del Decreto Legislativo 23/2011, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
6. Si applicano per l'imposta municipale propria le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo 504/1992, di seguito riportate:
- b. i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera A), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013 tale esenzione non è prevista per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 tale esenzione non si applica per gli immobili delle fondazioni bancarie.
7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma”;



RICHIAMATO inoltre l'articolo 5.B del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto le "Agevolazioni e assimilazioni", di seguito riportato:

"1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a. posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b. posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2. Agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.

3. Agli immobili adibiti ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.

4. Agli immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero, nonché alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998, si applica apposita aliquota agevolata, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono dichiarate dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.10.2012, con cui sono approvate le modifiche alla determinazione commissariale con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 30.05.2012, nella misura delle aliquote per l'Imposta Municipale Propria;

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione delle modifiche normative e regolamentari succitate, confermare le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 nella misura determinata alla succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2012, come di seguito riportato:

- Aliquota di base: 0,98%

- Aliquota ridotta abitazione principale: 0,45% (abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e "I.A.C.P.")

- Aliquota agevolata: 0,76% ai sensi dell'articolo 5.B comma 4 Regolamento IUC, per:

- immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero;
- unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998;



- **Aliquota 1,02%** per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale;

RICHIAMATE le Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013, dell'Agenzia delle Entrate che hanno istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'IMU, di seguito riportati:

3913 IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO

3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO

3925 IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

3930 IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

TENUTO CONTO che la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha elaborato la presente proposta di deliberazione avuto riguardo dei criteri di equità fiscale e tenuto in debito conto delle esigenze finanziarie del Comune di Alghero;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b, sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), che al Capo B regola l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel territorio del Comune di Alghero;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 16/2014, in iter di conversione in legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Per quanto su esposto in premessa dal Dirigente proponente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Michele Scano



con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Antonino Puledda e con i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1 - DI STABILIRE le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio del Comune di Alghero per l'anno 2014, come determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2012, nelle misure come di seguito specificato:

- Aliquota di base: 0,98%

- Aliquota ridotta abitazione principale: 0,45% (abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, e "I.A.C.P.")

- Aliquota agevolata: 0,76% ai sensi dell'articolo 5.B comma 4 Regolamento IUC, per:

- immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero;
- unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998;

- Aliquota 1,02% per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale.

2 - DI STABILIRE che la presente deliberazione approvata dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del "Portale del federalismo fiscale" mediante trasmissione telematica, al fine della pubblicazione nell'apposito sito internet ministeriale entro il 30/05/2014.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio Finanziario


Dr.ssa Francesca V. Caria



Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.


Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dr.ssa Francesca V. Caria



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonino Puledda



IL COMMISSARIO
Dr. Antonio Michele Scano

